



---

## ASSOCIAZIONE FUTURO FORENSE

### STATUTO

#### ART. 1 – Costituzione

1. È stata costituita l'Associazione "FUTURO FORENSE" (di seguito denominata per semplicità espositiva FF).
2. FF è una Associazione tra gli Avvocati e i Praticanti Avvocati iscritti in uno degli albi professionali degli Avvocati del territorio della Repubblica Italiana, nonché in uno dei registri dei Praticanti Avvocati, e/o di esercizio della professione forense nell'ambito di uno Stato appartenente alla Unione Europea, nonché tra giuristi, professori e cultori del diritto e della legalità, anche se professionisti di altri settori (es. commercialisti – architetti – medici legali ... etc. ) o magistrati onorari o di ruolo.
3. L'Associazione è apolitica, democratica e non ha scopi di lucro.
4. L'Associazione ha sede in Milano, Corso XXII Marzo n. 49 (20129).
5. Tutti i soci hanno l'obbligo di osservare il presente statuto e di adempiere alle obbligazioni che ne scaturiscono. Ogni socio si impegna alla massima lealtà nei confronti di FF e a tenere comportamenti ispirati al rispetto della dignità degli altri soci. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega e a svolgere il lavoro preventivamente concordato.
6. Tutte le convocazioni degli associati e/o di tutti gli associati investiti di cariche associative, per necessità, e/o esigenze statutarie legate a elezioni e/o votazioni o convocazioni dei Direttivi indicati nel presente statuto, vengono effettuate a mezzo *e-mail* o con strumenti alternativi concordati tra gli associati.

Soci fondatori sono:

1. Claudio Acampora
2. Manlio Marino
3. Marco Di Tolle
4. Chiara Valcepina
5. Diana Pedata
6. Mauro Rotunno
7. Mario Umberto Morini
8. Angelo Leone

9. Maria Grazia Bosco

10. Fabrizio Colonna

#### ART. 2 – Scopi

L'Associazione FF persegue lo scopo della DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA POLITICA FORENSE E DELLA PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA POLITICA FORENSE, da intendersi come parte della vita professionale degli avvocati e, in tale ambito, intende anche difendere l'IDENTITÀ, l'INDIPENDENZA e l'AUTONOMIA dell'AVVOCATURA e la FUNZIONE COSTITUZIONALE DELL'AVVOCATO in relazione ai principi sanciti dagli artt. 24 e 111 della Costituzione. L'Associazione F.F. intende altresì diffondere la CULTURA DELLA LEGALITÀ, sostenendo ogni utile iniziativa in tal senso, promossa anche da soggetti diversi dagli avvocati, nonché il VALORE DELLE PROFESSIONI nell'ambito sociale, anche mediante azioni sinergiche e iniziative comuni con altre categorie professionali.

L'Associazione FF intende, tra l'altro, sviluppare, ove possibile, una sinergia multidisciplinare mediante il confronto e la COLLABORAZIONE con le ALTRE PROFESSIONI, nonché un dialogo, una collaborazione INTERNAZIONALE e una sinergia con i PROFESSIONISTI di altri paesi e culture, anche con l'idea e l'intendimento di sviluppare la figura dell'avvocato del FUTURO, così privilegiando l'attività tesa a interpretare le aree di maggior interesse in cui opera al meglio e opererà l'avvocato, anche riferendosi al generale sviluppo del mondo delle professioni.

Segnatamente, essa propone e promuove:

- a) la diffusione dei contenuti della Legge Professionale Forense e di ogni normativa di qualsivoglia specie che regolamenti la vita professionale, istituzionale, previdenziale/assistenziale e sociale dell'Avvocatura;
- b) la diffusione della cultura della politica forense e la partecipazione alla stessa, legata alla vita ordinistica/istituzionale locale, regionale, nazionale e internazionale (anche mediante gemellaggi e scambi culturali/scientifici), nonché alle attività tutte del C.N.F., della CASSA FORENSE e dell'ORGANISMO di rappresentanza dell'Avvocatura (ex art. 39 L.P.), quale esso sia (oggi l'Organismo Congressuale Forense) e anche delle ASSOCIAZIONI tutte locali, nazionali e internazionali partecipate da avvocati e/o professionisti, sia riconosciute dal Congresso Nazionale Forense o dal C.N.F. sia non riconosciute, sia generaliste sia specialistiche, dedite a determinati temi;

- c) la tutela dell'indipendenza, dell'autonomia, della dignità, del decoro dell'avvocato e della sua attività, nonché la valorizzazione della figura dell'avvocato;
- d) l'assunzione di iniziative volte a promuovere una miglior selezione nell'accesso alla professione forense, la miglior preparazione e qualità dei dottori e degli avvocati e la miglior formazione dei giuristi;
- e) la divulgazione e lo sviluppo della cultura del diritto e della rilevanza della figura dell'avvocato a livello sociale (operatori della Giustizia, Istituzioni e cittadinanza), anche mediante l'organizzazione di eventi, incontri e sessioni formative, senza escludere l'utilizzo di ogni valida forma di comunicazione moderna (i "social", la rete e quant'altro dovesse intervenire di utile per comunicare).
- f) la difesa dell'autonomia normativa e gestionale della previdenza forense, nonché della natura privata della Cassa Forense;
- g) la difesa del potere di giurisdizione speciale concesso al C.N.F.;
- h) la valorizzazione di tutte le attività utili a formare uno spirito di unione della categoria, lo sport, la cultura, il tempo libero, la scienza del diritto, l'incontro e il confronto con le altre Professioni e ogni iniziativa e/o evento aggregante per l'avvocatura;
- i) lo studio, la divulgazione e l'effettiva realizzazione dei principi e delle regole deontologiche che salvaguardano l'identità dell'avvocatura italiana;
- j) l'affiancamento all'attività delle Istituzioni e associazioni forensi e non per l'attuazione e lo sviluppo di sinergie di assetto e di ammodernamento dell'attività degli avvocati;
- k) la realizzazione e l'organizzazione di seminari, corsi di specializzazione, corsi di studio e convegni per l'aggiornamento delle conoscenze professionali e tecniche nelle varie discipline giuridiche, anche in ambito europeo e internazionale;
- l) l'attuazione degli interventi per favorire l'attività professionale dei giovani e delle donne avvocati per rimuovere ostacoli e disuguaglianze;
- m) la divulgazione del valore dell'organizzazione dell'esercizio dell'attività professionale forense e del valore delle sinergie professionali;
- n) l'assistenza morale e tecnica ai giovani, iscritti nel registro dei praticanti, nei loro rapporti con gli studi degli avvocati presso i quali svolgono il periodo di tirocinio;
- o) l'organizzazione di conferenze, congressi, incontri e seminari per incrementare gli scambi di studio ed esperienze, assumendo ogni iniziativa diretta a confrontare e coordinare i progressi scientifici per lo sviluppo delle varie discipline del diritto;

- p) la instaurazione di rapporti, anche in regime di convenzione, con associazioni, enti pubblici, privati e società, nazionali e internazionali, anche per consulenze nei vari settori del diritto;
- q) l'organizzazione di iniziative benefiche in favore della legalità.
- r) L'attivazione di iniziative di condivisione e sinergia con le diverse Professioni, anche in funziona della valorizzazione delle stesse.
- s) La valorizzazione delle diverse caratteristiche degli avvocati e la diffusione del concetto di materie prevalenti trattate, nonché della disciplina delle specializzazioni.

### ART. 3 – Patrimonio Sociale

Il patrimonio dell'Associazione FF è costituito dalle quote versate dai soci delle Sezioni, da contributi devoluti da terzi e da beni acquisiti, per lasciti o eventuali donazioni.

### ART. 4 – Soci e Quote

1. L'associazione si compone di:

- soci FONDATORI
- soci ORDINARI, con categorie a) *under 40* e b) praticanti
- soci ADERENTI (anche enti)

2. I soci FONDATORI sono i costituenti di FF.

3. I soci ORDINARI sono coloro che si iscrivono a FF.

4. I soci ADERENTI sono coloro che condividono la *mission* e l'attività dell'Associazione (tra cui anche i giuristi e i cultori del diritto e della legalità, non avvocati o praticanti) e, su richiesta, sono nominati (o vengono accettate le loro istanze di iscrizione) dal Consiglio Direttivo venendo poi iscritti all'Associazione con tale qualifica, senza onere di pagamento di quote di iscrizione, pur potendo comunque contribuire a loro discrezione con spirito di liberalità.

5. Solo i soci FONDATORI e ORDINARI, in regola con il pagamento delle quote, costituiscono l'elettorato attivo e passivo.

6. Gli avvocati e/o praticanti avvocati e/o i giuristi e/o i cultori del diritto e della legalità entrano a far parte dell'Associazione su loro domanda, alla quale, se del caso, deve essere allegata fotocopia della carta di identità, del tesserino o copia del certificato di iscrizione all'albo o apposita autodichiarazione attestante l'iscrizione ad uno degli albi e/o registri professionali istituiti presso i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e/o CNF.

7. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e comporta l'osservanza del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle deliberazioni degli organi sociali e dell'obbligo del versamento della quota annuale associativa.

8. La domanda di iscrizione, previa compilazione dell'apposito modulo, va sottoposta al Consiglio Direttivo e deve essere sottoscritta anche da un socio presentatore; il Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile, valuta l'accoglimento della domanda e, se del caso, delibera la successiva iscrizione.

9. L'iscrizione obbliga il socio al pagamento della quota deliberata dall'Assemblea; in mancanza di apposita delibera, la quota associativa è determinata nel seguente modo:

- soci FONDATORI > quota € 100,00 o € 50,00 in caso di *under 40* o praticante

- soci ORDINARI > quota € 50,00 o € 30,00 in caso *under 40* e praticanti

> con cariche presso i COA (incluse le sue FONDAZIONI i CONSIGLI GIUDIZIARI e i C.P.O.) o i C.D.D. locali o, a livello Nazionale, nelle Istituzioni CASSA FORENSE – C.N.F. – O.C.F. (od organismo equivalente), se non soci FONDATORI ma ORDINARI, > € 100,00

- soci ADERENTI (anche Enti) > a discrezione e per liberalità.

10. La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza o per espulsione, l'espulsione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

11. La cancellazione dall'albo professionale a domanda dell'avvocato per raggiunti limiti d'età, e/o per invalidità, non sono cause di perdita della qualità di socio.

12. Al socio è fatto divieto di perseguire scopi contrari a quelli dell'associazione e/o comportamenti contrari alla deontologia e/o etica professionale.

13. Il socio che risulti moroso nei pagamenti dei contributi alla data del 30 settembre di ogni anno e dopo l'inutile invito scritto del Tesoriere (anche via mail), decade da socio e il Consiglio Direttivo ne prende atto nel verbale della seduta del Consiglio.

#### Art. 5 – Sede

1. L'Associazione FF ha sede legale a MILANO, in Corso XXII MARZO n. 49; le riunioni e gli incontri degli organi si terranno in MILANO o in altra sede stabilita, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita senza bisogno di modificazioni del presente statuto, con delibera del Consiglio Direttivo.

#### Art. 6 – Organi Sociali

Organi dell'Associazione FF sono:

A) l'ASSEMBLEA dei Soci (FONDATORI e ORDINARI)

B) il CONSIGLIO DIRETTIVO (formato dal Presidente, dal Vice Presidente, dal segretario, dal tesoriere e almeno un altro componente)

C) il PRESIDENTE

e resteranno in carica per il mandato quadriennale.

#### Art. 7 – L'Assemblea

L'ASSEMBLEA può essere ordinaria e/o straordinaria; l'assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente e si riunisce all'occorrenza e, di norma, quadrimestralmente, per valutare e indirizzare l'attività di FF e va, comunque, indetta almeno una volta l'anno, entro e non oltre il 31 Marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea elegge il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo.

La prima assemblea, elettiva delle cariche, viene convocata dal Presidente provvisorio di cui all'atto costitutivo notarile.

L'Assemblea straordinaria dei soci è convocata con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria, per approvare eventuali modifiche e/o integrazioni dello statuto o per ragioni particolari, che devono risultare dall'ordine del giorno. All'Assemblea possono partecipare (senza diritto di voto e senza poter costituire alcun *quorum* utile alla convocazione dell'Assemblea) anche i soci ADERENTI ed essere sentiti sui diversi temi.

La convocazione dell'assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria sono regolarmente costituite con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio, fermo restando quanto previsto al comma successivo, e deliberano a maggioranza semplice, fatta eccezione per le modifiche statutarie, giusto il disposto dell'art. 16 .

Ciascun socio, incluso il Presidente, non può essere portatore di più di 5 deleghe.

## Art. 8 – Il Consiglio direttivo

Il **CONSIGLIO DIRETTIVO** è costituito da almeno cinque (n. 5) componenti e sino a nove (n. 9) unità: il Presidente e gli altri soci eletti dall'assemblea tra i soci FONDATORI e/o ORDINARI. Alla prima riunione successiva alla elezione, il Consiglio eleggerà, al suo interno, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il numero dei componenti del Consiglio direttivo potrà aumentare, con delibera assembleare, in proporzione al numero degli iscritti all'associazione.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni 4 mesi.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno, se possibile, 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (*e-mail*) e, in ogni caso, con congruo anticipo.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro sette (7) giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro sette (7) giorni dalla convocazione.

il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà dei componenti (numero arrotondato all'unità per eccesso) e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

La reiterata assenza priva di valida giustificazione per oltre la metà delle sessioni indette nell'anno solare implica la decadenza dalla carica. L'Assemblea ne prende atto nel verbale della seduta successiva all'evento e provvede all'elezione del suo sostituto. Il Segretario comunicherà la decadenza all'interessato con *mail*.

Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- dare piena attuazione agli scopi statuari e ai deliberati assembleari costituire eventuali comitati scientifici o nominare esperti;
- assumere il personale;
- redigere e sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

## Art. 9 – Il Presidente

Il **PRESIDENTE**, che è anche PRESIDENTE dell'ASSEMBLEA e del CONSIGLIO DIRETTIVO, è eletto dall'assemblea a maggioranza dei propri componenti.

Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 13.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'ASSEMBLEA e del CONSIGLIO.

Cura l'ordinato svolgimento del lavoro degli organi associativi.

Convoca l'ASSEMBLEA e ne redige l'ordine del giorno, la presiede e ne sottoscrive, con il SEGRETARIO, il relativo verbale.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal VICE PRESIDENTE ad eccezione della rappresentanza legale.

Il Presidente, in esecuzione dei deliberati del CONSIGLIO DIRETTIVO, ha inoltre il potere di:

- determinare il programma di lavoro
- attuare le linee di indirizzo contenute nel programma, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa, sentito il tesoriere;

#### Art. 10 – Il Segretario

Il **SEGRETARIO** coadiuva il PRESIDENTE e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- è a capo del personale.

#### Art. 11 – Il Tesoriere

##### **IL TESORIERE**

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il 25 settembre e del bilancio consuntivo, che sottopone al medesimo Consiglio Direttivo entro il 30 aprile
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa;



- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;

#### Art. 12 – Il revisore dei conti

Il **REVISORE DEI CONTI** è un organo facoltativo e, se nominato, è costituito da un componente effettivo e da un supplente, entrambi eletti dal CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il REVISORE esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

Il REVISORE riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

#### Art. 13 – Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro (4) anni.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

#### Art. 14 – Il Collegio dei saggi

Il **COLLEGIO DEI SAGGI** è un organo facoltativo e, se del caso, e/o al bisogno, sarà composto da almeno tre avvocati scelti e nominati per pregio, esperienza e osservanza deontologica dal CONSIGLIO DIRETTIVO, comunque, in numero dispari, previa delibera in tal senso del CONSIGLIO DIRETTIVO e apposita sessione. Gestisce eventuali contrasti interni all'associazione, non risolti tra gli associati e inerente alla interpretazione ed esecuzione del presente statuto. La decisione è vincolante per il CONSIGLIO DIRETTIVO.

#### Art. 15 – Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative, contributi e donazioni dei soci;
- contributi - donazioni dei privati;

- contributi dello Stato, fondi europei, contributi – donazioni di enti privati o pubblici e/o di istituzioni pubbliche;
- contributi – donazioni di organismi internazionali;
- donazioni, raccolta fondi e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti dalle attività istituzionali e connesse;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

3. Ogni operazione finanziaria di rilevanza economica - se maggiore a € 1.500,00 - salva la situazione di urgenza o situazioni specifiche e/o di opportunità valutate dal Presidente (che, in tal caso, potrà operare autonomamente), è disposta con firme congiunte del PRESIDENTE e di un membro del Consiglio Direttivo, preferibilmente il Tesoriere; se inferiore a € 1.500,00 può essere disposta solo dal Presidente o dal Tesoriere.

#### Art. 16 – Bilancio e rendiconto

Ogni anno devono essere redatti, a cura del TESORIERE, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'esame del CONSIGLIO DIRETTIVO e all'approvazione dell'ASSEMBLEA che deciderà a maggioranza dei voti espressi.

Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio (rendiconto) deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 Giugno dell'anno seguente.

#### Art. 17 – Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'ASSEMBLEA e, per la loro approvazione, necessitano il voto favorevole dei 2/3 dei votanti.

#### Art. 18 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente STATUTO, ci si riferirà alle vigenti disposizioni di Legge.